

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 16-4846

L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni. Disposizioni per le stagioni sciistiche 2014/2015 e 2015/2016.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

negli ultimi dieci anni uno dei settori economici che ha avuto la crescita maggiore a livello mondiale è il turismo che rappresenta, anche per la regione Piemonte, un settore rilevante e con un peso economico significativo;

il programma del governo regionale assegna al turismo, ed in particolare al turismo montano, un ruolo di notevole rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno, con l'obiettivo, tra gli altri, di porre in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi che ha investito anche la regione Piemonte, insieme a tutte le più importanti economie dei paesi industrializzati.

Dato atto che il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo.

Tenuto conto che il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici.

Ritenuto, pertanto, che, il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, vada perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa.

Tenuto conto, inoltre, che:

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport.

Vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge.

Considerato che la citata legge regionale è stata recentemente oggetto di modifica con L.R. n. 1 del 7.02.2017 (pubblicata sul B.U. n. 6 del 9.02.2017) allo scopo di adeguare la normativa alle esigenze del territorio montano ed allo scopo di garantire, in tema economico, una equa distribuzione delle risorse stanziata dal bilancio regionale a sostegno della stazioni sciistiche.

Richiamato il vigente art. 40 della citata L.R. n. 2/2009 e s.m.i. secondo cui, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla legge, la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all’art. 38 (categoria C).

Richiamato il comma 1 *bis* del medesimo art. 40, secondo cui la Giunta regionale, approva con proprie deliberazioni e acquisito il parere della commissione consiliare competente, i criteri oggettivi per l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese descritte al punto precedente.

Preso atto, inoltre, che

La III commissione consiliare, così come stabilito dal richiamato art. 40, comma 1 *bis*, ha espresso a maggioranza parere favorevole nella seduta del 22.03.2017 in merito ai contenuti dei documenti allegati alla presente deliberazione.

Ritenuto di definire, ai sensi dell’art. 40, comma 1 *bis* e nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi di equità e trasparenza, i criteri per l’erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari, previsti all’art. 45, di cui all’Allegato A e all’Allegato B del presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dato atto, inoltre, che con DGR n. 17 – 5071 del 18.12.2012 (così come aggiornata con D.G.R. n. 30 – 697 del 1.12.2014) e con D.G.R. n. 27 – 802 del 22.12.2014, sono stati approvati i criteri a sostegno, rispettivamente, delle Microstazioni di cui all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. e delle stazioni di c.d. “*Grandi*” (non aventi le caratteristiche previste dal citato articolo 38) per le stagioni sciistiche 2013/2014, ma che, a causa dell’assenza di nuovi stanziamenti, non è stato possibile provvedere al sostegno dell’ innevamento programmato nelle stagioni sciistiche successive.

Considerato necessario garantire continuità all’azione amministrativa regionale finalizzata a sostenere, conformemente alla legge regionale 2/2009 s.m.i., iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, nonché miranti a riqualificare e potenziare il

patrimonio impiantistico e l'offerta turistica piemontese, come avvenuto fin dalla stagione sciistica 2008/2009, anno di entrata in vigore della normativa in oggetto.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che i criteri definiti all'Allegato A e all'Allegato B vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell' innevamento programmato, della sicurezza delle piste e delle spese di gestione, a partire dalle stagioni sciistiche 2014/2015 e 2015/2016 escluse dalla programmazione precedente, anche alla luce delle gravi difficoltà in cui versano gran parte delle piccole stazioni sciistiche piemontesi, acuite dalla scarsità di precipitazioni nevose registrate negli ultimi anni.

Visto che alla copertura finanziaria complessiva dei contributi oggetto del presente provvedimento pari ad Euro 8.000.000,00 si potrebbe far fronte con il competente capitolo di bilancio regionale 2017 (MISSIONE 7, PROGRAMMA 2) a valere sul D.D.L. 237 "Bilancio di previsione finanziario 2017/2019" presentato in Consiglio Regionale in data 09.02.2017, fatte salve eventuali variazioni derivanti dall'approvazione della legge di bilancio per l'anno 2017;

Stabilito, inoltre, per le ragioni illustrate, di suddividere l'importo complessivo stanziato venga destinato, con le seguenti modalità:

50% a favore delle spese sostenute dalle stazioni nel corso della stagione sciistica 2014/2015;

50% a favore delle spese sostenute dalle stazioni nel corso della stagione sciistica 2015/2016;

Ritenuto, inoltre, di alimentare i tre appositi "Fondi" costituiti, ai sensi dell'art. 42, comma 4, dell'art. 43, comma 3 e dell'art. 44, comma 2, per la gestione dei contributi concessi, per ciascuna stagione sciistica, dalla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, ai sensi della presente deliberazione e suddivisi, come già avvenuto per le programmazioni precedenti, nel modo seguente:

X) Il 90% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al "Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano";

XI) Il restante 10% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano".

A) Le risorse destinate al "Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano" (90% dell'importo complessivo come indicato al punto X), di cui all'art. 42, comma 4, sono così suddivise:

a) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex art. 38* di cui all'Allegato A della presente deliberazione e Grandi Stazioni di cui all'Allegato B della presente deliberazione) per la sicurezza e l' innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci da discesa. La suddivisione dell'importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:

- Il 70% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato "Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi" di cui all'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;

- Il 30% è destinato, invece, al sostegno del documento denominato “*Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’Allegato A parte integrante del presente provvedimento.

b) Il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni di cui all’Allegato A per la sicurezza e l’innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci di fondo.

B) Le risorse destinate al *Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano*” (10% dell’importo complessivo come indicato al punto XI), di cui all’ art. 44, comma 2 ed alla Parte Seconda dell’Allegato A, sono destinate interamente al sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni.

Gli importi destinati ai citati “*Fondi*” possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Il terzo ed ultimo Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3 è destinato, invece, al sostegno degli interventi per la realizzazione o il miglioramento del patrimonio impiantistico delle stazioni (Microstazioni e Grandi Stazioni) e prevede l’assegnazione dell’80% del “*Fondo*” al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante 20% al sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico.

Preso atto che, al momento della stesura della presente deliberazione, sul bilancio regionale non è previsto lo stanziamento di risorse economiche relative al Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3 e che, pertanto, occorre rimandare a successivi provvedimenti, la suddivisione degli importi tra Microstazioni e Grandi Stazioni.

Ribadito che le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono soggette alla regola “*de minimis*” di cui alla normativa in materia di aiuti di Stato di importanza minore, Regolamento U.E. nr. 1407/2013 del 18.12.2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 relativa all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ed erogate in conformità a quanto previsto nella D.g.r. nr. 43-6907 del 17.09.2007, per quanto ancora compatibile.

Ritenuto, per le motivazioni illustrate, di dover procedere all’approvazione dei criteri da utilizzarsi per la concessione dei contributi così come stabiliti all’Allegato A e all’Allegato B della presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Vista la L.R. n. 3 del 28.03.2017.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri da utilizzarsi per la concessione dei contributi così come definiti nell’Allegato A della presente deliberazione denominato “*Microstazioni: criteri per la concessione*

dei contributi” e nell’Allegato B della presente deliberazione denominato “*Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che l’importo stanziato venga suddiviso con le seguenti modalità:

- 50% a favore delle spese sostenute dalle stazioni nel corso della stagione sciistica 2014/2015;

- 50% a favore delle spese sostenute dalle stazioni nel corso della stagione sciistica 2015/2016;

- di stabilire che i tre appositi “*Fondi*” costituiti, ai sensi dell’art. 42, comma 4, dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 44, comma 2, per la gestione dei contributi concessi, ai sensi della presente deliberazione siano suddivisi, come già avvenuto per le programmazioni precedenti, nel modo seguente:

X) Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*”;

XI) Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano*”.

A) Le risorse destinate al “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” (90% dell’importo complessivo come indicato al punto X), di cui all’ art. 42, comma 4, sono così suddivise:

c) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex art. 38* di cui all’Allegato A della presente deliberazione e Grandi Stazioni di cui all’Allegato B della presente deliberazione) per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci da discesa. La suddivisione dell’importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:

- Il 70% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato “*Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
- Il 30% è destinato, invece, al sostegno del documento denominato “*Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi*” di cui all’ Allegato A parte integrante del presente provvedimento.

d) Il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni di cui all’Allegato A per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci di fondo.

B) Le risorse destinate al *Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano*” (10% dell’importo complessivo come indicato al punto XI), di cui all’ art. 44, comma 2 ed alla Parte Seconda dell’Allegato A, sono destinate interamente al sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni.

Gli importi destinati ai citati “*Fondi*” possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Il terzo ed ultimo Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3 è destinato, invece, al sostegno degli interventi per la realizzazione o il miglioramento del patrimonio impiantistico delle stazioni (Microstazioni e Grandi Stazioni) e prevede di destinare l’ 80% del “*Fondo*” al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante 20% per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico;

- di ribadire che le agevolazioni previste dal presente provvedimento sono soggette alla regola “de minimis” di cui alla normativa in materia di aiuti di Stato di importanza minore, Regolamento U.E. nr. 1407/2013 del 18.12.2013 pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 relativa all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ed erogate in conformità a quanto previsto nella D.g.r. nr. 43-6907 del 17.09.2007, per quanto ancora compatibile;

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all’adozione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del presente provvedimento e all’approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo nei limiti delle risorse stanziare;

- di rimandare a successivi provvedimenti, in seguito all’eventuale stanziamento di risorse economiche, la suddivisione degli importi e l’apertura dei termini di presentazione delle istanze di contributo relative al Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 “*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*”, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

(omissis)

Allegato

Allegato A



Assessorato al Turismo

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Settore Offerta Turistica e Sportiva

LEGGE REGIONALE del 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.

“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”

**MICROSTAZIONI:
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI**

Finalità ed obiettivi

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nella Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*”, si propone di sostenere la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a fondo perduto erogati - secondo le modalità di seguito illustrate e nel rispetto di quanto disposto dal Titolo II, Capo III - nelle aree sciabili e di sviluppo montano definite ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

Soggetti Beneficiari

I contributi previsti sono destinati - ai sensi dell’art. 45 della legge - agli Enti Pubblici, alle Imprese ed agli Enti senza scopo di lucro che siano proprietari o gestori di impianti a fune e piste da sci nell’ambito delle stazioni di interesse locale definibili come MICROSTAZIONI, secondo quanto disposto dall’art. 38.

Ai sensi dell’art. 7, comma 5 la presentazione della domanda di classificazione delle piste costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti oggetto del presente documento, anche se il Comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile ai sensi dell’art. 5 della legge stessa.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., sostiene:

1. Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (v. Parte Prima), ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;
2. Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (v. Parte Terza), ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;
3. Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (v. Parte Seconda), ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell’art. 42, comma 4, dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 44, comma 2 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono stati istituiti, con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, tre distinti Fondi per la gestione delle agevolazioni concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, così denominati:

1. “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano” per il sostegno delle spese di categoria A come individuate all’art. 42;
2. “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica” per il sostegno delle spese di categoria B come individuate all’art. 43;
3. “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano” per il sostegno delle spese di categoria C come individuate all’art. 44.

Suddivisione delle risorse economiche

Con il presente documento viene stabilito, in continuità con quanto già avvenuto nelle precedenti annualità di programmazione, che l’importo complessivo di risorse disponibili venga così suddiviso:

- X) Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano”;
- XI) Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano”.

A) Le risorse destinate al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano” (90% dell’importo complessivo come indicato al punto X), di cui all’ art. 42, comma 4, sono suddivise nel modo seguente:

- a) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex* art. 38 e Grandi Stazioni) per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo **sci da discesa**. La suddivisione dell’importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:
 - Il 70% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato “Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi” di cui all’ Allegato B;
 - Il 30% è destinato, invece, al sostegno del presente documento denominato “Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi” Allegato A.
- b) Il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo **sci di fondo**.

B) Le risorse destinate al *Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano* (10% dell’importo complessivo come indicato al punto XI),

di cui all' art. 44, comma 2 ed alla Parte Seconda del presente allegato A, sono destinate interamente al sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni.

Gli importi destinati ai citati "*Fondi*" possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Il terzo ed ultimo Fondo denominato "*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*", di cui all'art. 43, comma 3 ed alla Parte Terza del presente Allegato A è destinato, invece, al sostegno degli interventi per la realizzazione o il miglioramento del patrimonio impiantistico delle stazioni.

Parte Prima

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

CATEGORIA A

1.1 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano – SCI DA DISCESA

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **25%** dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci da discesa delle Microstazioni, per l'assegnazione di un contributo massimo pari all'80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull'ammontare delle spese sostenute, nel corso della stagione sciistica di riferimento, per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c) e di seguito riportate:

- Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- Posa della segnaletica;
- Posa delle protezioni;
- Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- Materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Spietramenti.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

Per "*costi del personale*" si intendono quelli relativi all'attività/prestazione svolta e - nel caso dei lavoratori dipendenti - documentata da cedolini paga con specifica attestazione del Consulente del Lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL).

Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento se non inerente l'attività di soccorso/sicurezza.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Le modalità e la documentazione per la rendicontazione verrà stabilita con successivo provvedimento dirigenziale ma dovrà obbligatoriamente comprendere, per il personale dipendente, un prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del Lavoro ed i time sheets delle persone impiegate nelle singole attività.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente documento destina, invece, il restante 75% dell'importo complessivo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci da discesa delle Microstazioni, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull'ammontare delle spese dichiarate, nella stagione sciistica di riferimento ed in un arco temporale non superiore a 90 giorni e non inferiore a 25 giorni, riconducibili alla produzione di neve programmata¹ e calcolate in proporzione ai Km di pista innevata, alla pendenza media e massima² della pista stessa ed al dislivello totale, alla larghezza della pista quantificata in misura fissa in m. 40, tenuto conto di un'altezza del manto nevoso pari a 30 cm, 40 cm, 60 cm rispettivamente per la pista "*blu*", "*rossa*" e "*nera*" e considerato un costo forfetario pari ad €2,30 al mc.

Il risultato così ottenuto sarà parametrato ai giorni di effettiva apertura dell'impianto in rapporto di 1/90. Ad esempio, al limite minimo di apertura fissato in 25 giorni corrisponderà un contributo pari al rapporto 25/90 addizionato di 1/90 per ogni ulteriore giorno di apertura (a 26 gg, quindi, corrisponderà un contributo pari al rapporto 26/90 e così via fino ad arrivare al 100% dell'importo corrispondente ad una apertura di almeno 90 giorni nella stagione sciistica di riferimento).

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Regione in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla "*Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste*" istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia stata ancora classificata, al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste di innevamento già oggetto di perizia dichiarate nei bandi precedenti che non siano state modificate.

¹ Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.

² Le piste vengono suddivise secondo il loro grado di difficoltà secondo quanto disposto all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e la certificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse.

1.2 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano – SCI DI FONDO

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **25%** dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci di fondo delle Microstazioni, per l'assegnazione di un contributo massimo pari all'80% (v. art. 46, comma 1 lett. a) calcolato sull'ammontare delle spese sostenute nella stagione sciistica di riferimento per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c) e di seguito riportate:

- Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- Posa della segnaletica;
- Posa delle protezioni;
- Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- Materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Spietramenti.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

Per "*costi del personale*" si intendono quelli relativi all'attività/prestazione svolta e - nel caso dei lavoratori dipendenti - documentata da cedolini paga con specifica attestazione del Consulente del Lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL).

Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento se non inerente l'attività di soccorso/sicurezza.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Le modalità e la documentazione per la rendicontazione verrà stabilita con successivo provvedimento dirigenziale ma dovrà obbligatoriamente comprendere, per il personale dipendente, un prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del Lavoro ed i time sheets delle persone impiegate nelle singole attività.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente documento destina, invece, il restante **75%** dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci di fondo, per l'assegnazione di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b) calcolato sull'ammontare delle spese dichiarate **in un arco temporale non superiore a 90 giorni e non inferiore a 25 giorni** riconducibili alla battitura delle piste e/o alla produzione di neve programmata³ e calcolate in proporzione ai Km di pista, ad una larghezza fissa di metri 6 per tutte le piste di fondo (tenuto conto di un'altezza del manto nevoso pari a 20 cm) e considerato un costo forfetario pari ad €1.1 al mc nel caso di neve solo battuta o pari a 2.30 al mc nel caso di neve prodotta e battuta.

Il risultato così ottenuto sarà parametrato ai giorni di effettiva apertura dell'impianto in rapporto di 1/90. Ad esempio, al limite minimo di apertura fissato in 25 giorni corrisponderà un contributo pari al rapporto 25/90 addizionato di 1/90 per ogni ulteriore giorno di apertura (a 26 gg, quindi, corrisponderà un contributo pari al rapporto 26/90 e così via fino ad arrivare al 100% dell'importo corrispondente ad una apertura di almeno 90 giorni nella stagione sciistica di riferimento).

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla "*Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste*" istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia stata ancora classificata, al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista **dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda** a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste e le linee di innevamento già oggetto di perizia dichiarate nei bandi precedenti che non siano state modificate.

³ Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.

Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e la certificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

1.3 Criteri generali di valutazione

Le candidature relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di verifica nei termini che seguono:

1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di cui al paragrafo 1.7 e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dall'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;
3. Rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
5. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione.

Saranno giudicate “*non ammissibili*” le candidature che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti;
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.⁴

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo nel rispetto dei termini fissati con D.G.R. n. 23 – 739 del 7.10.2010 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

⁴ Gli uffici regionali si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., di richiedere chiarimenti e integrazioni affinché l'istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

Il contributo concesso per le spese relative alla categoria A, di cui al presente documento, NON E' CUMULABILE con ulteriori benefici ricevuti per le medesime piste (sia discesa sia fondo) nella medesima stagione sciistica.

1.4 Entità dei contributi

Per il sostegno delle spese sostenute dalle Microstazioni, la Regione Piemonte, sulla base delle risorse annualmente disponibili e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e comunitarie in materia di concessione di contributi e di regolamentazione delle attività turistiche e sportive, concede contributi nelle seguenti modalità:

- il 25% dell'importo complessivo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci da discesa, per l'assegnazione di un contributo massimo pari all'80% (v. art 46, comma 1 lett. a) calcolato sull'ammontare delle spese sostenute nel corso della stagione sciistica di riferimento per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c);
- il restante 75% dell'importo complessivo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci da discesa, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull'ammontare delle spese dichiarate in un arco temporale non superiore a 90 giorni e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata;
- il 25% dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci di fondo, per l'assegnazione di un contributo massimo pari all'80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull'ammontare delle spese sostenute nella stagione sciistica di riferimento per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c);
- il restante 75% dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci di fondo, per l'assegnazione di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b) calcolato sull'ammontare delle spese dichiarate in un arco temporale non superiore a 90 giorni e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata;

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 - 10122 TORINO, indirizzo P.E.C.: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

1.5 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta, dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate e una relazione che analizzi i risultati conseguiti.

1.6 Piano finanziario

Il presente documento ha un carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

1.7 Presentazione delle candidature

La modulistica per la presentazione delle richieste di contributo sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del presente documento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) .

Le domande devono essere trasmesse, **entro 60 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R., a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

I soggetti beneficiari dei contributi, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per le spese di categoria A per le stesse piste e nella stessa stagione sciistica di competenza.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

1.8 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi a sostegno delle spese di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività non siano state realizzate in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di erogazione del contributo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 ed eventuali successive integrazioni e modifiche *“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione controllo codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2015”*.

AIUTI DI STATO:

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.

Parte Seconda

*Spese di funzionamento riconducibili alla gestione
ordinaria e straordinaria*

CATEGORIA C

2.1 Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, la Regione Piemonte destina il 100% dell'importo del "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili e di sviluppo montano", per l'assegnazione di un contributo massimo pari al 33% - per un importo non superiore ad € 50.000,00 a sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria sostenute dalle Microstazioni, nella stagione sciistica di riferimento, e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla Categoria A.

Le Microstazioni sono definite tali se rispettano i requisiti fissati al comma 1 dell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

Le spese indicate dalle Microstazioni dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ai fini del calcolo del contributo da assegnare, le spese sostenute saranno valutate, per le aree di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), in relazione ai km di piste, al numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore ed al fatturato complessivo secondo le modalità di seguito indicate.

Al totale delle spese rendicontante verranno sottratte le spese già inserite nella Categoria A. L'importo ottenuto sarà la "spesa ammissibile".

- i)** Il 100% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 33% di contributo e comunque per un importo non superiore a 50.000 Euro) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino fino a 5 persone, abbiano fino a 5.000 m di piste ed un fatturato annuo fino ad €120.000,00;
- ii)** L'80% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 33% di contributo e comunque per un importo non superiore a 50.000 Euro) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino da 6 a 10 persone, abbiano fino a 15.000 m di piste ed un fatturato annuo superiore ad €120.000,00 ed inferiore a €700.000,00;
- iii)** Il 40% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 33% di contributo e comunque per un importo non superiore a 50.000 Euro) sarà riconosciuta, invece, ai soggetti che impieghino oltre 10 persone, abbiano più di 15.000 m di piste ed un fatturato annuo pari o superiore ad €700.000,00.

Al richiedente sarà assegnata la percentuale di spesa ammissibile corrispondente al possesso di almeno due dei tre requisiti di cui ai punti **i) ii) e iii)**.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali

casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 TORINO, indirizzo P.E.C. : culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

Inoltre, i soggetti gestori delle aree di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g) (escluse, quindi le piste di fondo) potranno richiedere un contributo per il rimborso delle spese rientranti nella Categoria C con le modalità precedentemente elencate soltanto dichiarando di attuare in maniera completa il CCNL per il trasporto a fune e la L. n. 123/2007 "*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*" e del D.Lgs n. 81 del 9.04.2008 e relativi allegati "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

AIUTI DI STATO:

I contributi previsti dal presente documento per il sostegno delle spese di categoria C, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

2.2 Criteri generali di valutazione

Le candidature relative alle spese di Categoria C saranno oggetto di verifica formale nei termini che seguono:

1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto all'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;
3. Rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
5. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicate “*non ammissibili*” le candidature che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti;
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata.⁵

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo nel rispetto dei termini fissati con D.G.R. n. 23 – 739 del 7.10.2010 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

2.3 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l’erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate e una relazione che analizzi i risultati conseguiti.

2.4 Piano finanziario

Il presente documento ha un carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

2.5 Presentazione delle candidature

La modulistica per la presentazione delle domande di contributo sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all’approvazione del presente documento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

⁵ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. , di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata.. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

Le domande devono essere trasmesse, **entro 60 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R., a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

4. Esclusivamente file in formato pdf;
5. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
6. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

I beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per le spese di categoria C a valere sulle stesse piste e nella stessa stagione sciistica di competenza.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

2.6 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per il sostegno delle spese di Categoria C ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività non siano realizzate in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di erogazione del contributo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 ed eventuali successive integrazioni e modifiche *“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione controllo codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2015”*.

Parte Terza

Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica

CATEGORIA B

3.1 Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica – SCI DA DISCESA E SCI DA FONDO

La Regione Piemonte , al fine di salvaguardare, migliorare ed aumentare il patrimonio impiantistico regionale, destina l' **80%** del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano ed offerta turistica” al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante **20%** del “Fondo” per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- Sostituzione funi degli impianti di risalita;
- Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, paesaggistico, ambientale ed energetico o potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- Altri investimenti (purché non riconducibili alla gestione ordinaria) coerenti con le finalità della legge regionale e del presente documento che alla legge stessa da attuazione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo che si riferiscono alla Categoria B dovranno descrivere, i seguenti elementi:

- a) **un quadro conoscitivo generale** che consenta un inquadramento complessivo dell'opera e che tenga conto dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento;
- b) **una valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell'offerta** dei beni e dei servizi turistico-sportivi prodotti all'interno dell'area interessata dall'iniziativa: occorre descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della **domanda** di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare con l'intervento proposto. Per quanto riguarda l'**offerta** dei beni e dei servizi riferibili direttamente all'opera studiata, bisogna fare riferimento all'offerta attuale nel bacino di utenza individuando gli eventuali “concorrenti”. Dopo la descrizione della domanda e dell'offerta è possibile redigere un bilancio domanda-offerta e, quindi, indicare la stima (di massima) dei potenziali utenti. E' anche utile fornire eventuali alternative sotto il profilo tecnico-funzionale, localizzativo gestionale ecc. L'inesistenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata;

- c) **una valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi:** tutte le opere – sebbene con diverso grado di complessità – necessitano di un’attività di gestione nella fase di regime, dalla sola attività di manutenzione dell’opera a quella di gestione di sistemi complessi. La relazione descrittiva deve dunque porre una particolare attenzione nell’individuare il sistema più efficiente di gestione dell’opera;
- d) **una valutazione della convenienza economica e sociale** che analizzi sinteticamente i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) per la collettività connessi alla realizzazione dell’opera;
- e) **una analisi dettagliata della sostenibilità dei costi e della copertura finanziaria:** il bilancio domanda-offerta precedentemente esaminato, assume un’importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell’investimento.

Oltre alla relazione descrittiva contenente gli elementi precedentemente elencati, le proposte progettuali dovranno essere corredate dagli elaborati di dettaglio tecnico e progettuale necessari alla realizzazione e all’eventuale finanziamento.

Fatto salvo il caso della mera sostituzione funi, tutti i progetti - in proporzione al grado di complessità - dovranno essere corredate da uno specifico “*piano di gestione*” che potrà anche essere ricompreso in specifico capitolo della succitata relazione descrittiva. All’interno del piano occorrerà descrivere il modello di gestione previsto individuandone normativa, soggetti, modalità, attività ecc., nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l’intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza nella fattibilità finanziaria.

Il piano di gestione, inoltre, dovrà prevedere – relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita – una ipotesi sui passaggi successivi all’investimento rapportata ai passaggi attualmente registrati.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario. Nei casi di “*project financing*” o “*appalti in concessione*”, ex D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, dovrà essere dimostrata la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto finanziato e del costo, regolarmente contabilizzato in conformità alla sopra citata normativa, sostenuto dal concessionario.

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, il livello di elaborazione dei progetti predisposti dai soggetti pubblici è quello di “*progettazione preliminare*” ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. Nel caso degli altri soggetti beneficiari il livello di progettazione richiesto è assimilato, in termini di dettaglio progettuale, a quello di “*progettazione preliminare*” previsto per i soggetti pubblici.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento dovrà essere adottata la procedura pubblica anche per gli altri Enti indipendentemente dal costo dell'opera oggetto di intervento.

Si sottolinea, inoltre, ai fini dell'ammissibilità al contributo_ che, salvo il caso della sostituzione di funi degli impianti di risalita, i lavori relativi al progetto NON DEVONO ESSERE INIZIATI PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

3.2 Criteri generali di valutazione

La valutazione delle candidature ai fini dell'idoneità e dell'ammissibilità al finanziamento avverrà mediante i seguenti criteri di valutazione:

- completezza dell'analisi del contesto locale (esame dei punti di forza e dei punti di debolezza in relazione ai problemi e alle potenzialità turistiche della località);
- validità dell'analisi della domanda e dell'offerta turistico-sportiva;
- completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti le ipotesi considerate;
- fattibilità dell'ipotesi progettuale in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria (sia nella fase di investimento, sia nella fase gestionale)
- Qualità complessiva del progetto;
- Sostenibilità ambientale e socio economica della proposta progettuale.

Nel rispetto dei criteri di valutazione indicati, la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, attribuirà a ciascuno di essi un punteggio al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti.

I progetti presentati dovranno raggiungere il **punteggio minimo** pari a 6 affinché possano essere ammissibili a contributo.

Pertanto, i progetti che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati non raggiungano la soglia minima stabilita saranno giudicati **non ammissibili** e, quindi, non finanziati.

La **graduatoria di idoneità finale** è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio sommato all'eventuale punteggio di priorità, come di seguito indicato (v. paragrafo 3.2.1).

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza tramite P.E.C. .

3.2.1 Priorità

Tra le tipologie di intervento precedentemente elencate, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, verrà considerata prioritaria (e pertanto in sede istruttoria verrà assegnato un punteggio aggiuntivo) la realizzazione di progetti che abbiano le seguenti caratteristiche:

Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione

punti 12

Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica di altri impianti di risalita

punti 10

Ottimizzazione, miglioramento qualitativo o ampliamento degli impianti di innevamento programmato

punti 7

3.3 Entità dei contributi

Per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, la Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, concederà:

- a. Contributo in conto capitale, a favore delle **stazioni di interesse locale**, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di €400.000,00 per la realizzazione dei progetti proposti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad €25.000,00;
- b. Contributo in conto capitale, a favore delle **stazioni non locali**, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00. Il contributo massimo concedibile è pari ad €200.000,00, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Esclusivamente per gli Enti Pubblici che presentano domanda di contributo per gli interventi rientranti nella Categoria B, le spese tecniche sono ammesse a contributo solo se riferite ad incarichi assegnati all'esterno dell'Ente beneficiario e nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'investimento.

Il contributo che viene concesso ai soggetti beneficiari **NON E' CUMULABILE** con altri contributi eventualmente richiesti ed ottenuti sul medesimo intervento, pena la revoca del contributo stesso da parte della Regione Piemonte.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 - 10121 TORINO, indirizzo P.E.C. : culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

3.4 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

3.5 Piano finanziario

Il presente documento ha un carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

3.6 Azioni di comunicazione

I beneficiari dovranno, infine, assicurare la piena visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni di comunicazione relative al progetto di cui al presente bando con espressa citazione del sostegno regionale ottenuto.

3.7 Presentazione delle candidature

La modulistica per la presentazione delle domande di contributo sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del presente documento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le domande devono essere trasmesse, **entro 60 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R., a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65,

comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Farà fede la data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

7. Esclusivamente file in formato pdf;
8. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
9. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L’invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

I beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell’intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per il medesimo impianto nell’ambito dello stesso bando.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

3.8 Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità

Le candidature saranno oggetto di:

- *verifica formale*;
- *valutazione di merito*.

3.8.1 Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo formale, nei termini che seguono:

- a. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
- b. Soggetto beneficiario previsto all’art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;

- c. Rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
- d. Tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- e. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicate “**non ammissibili**” le candidature che, a seguito della verifica preliminare, risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti;
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata nel merito⁶.

3.8.2 Valutazione di merito

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo concernenti le tipologie di intervento rientranti nella Categoria B, saranno valutate mediante un metodo di valutazione “*a punteggio*” che permetterà di formulare le graduatorie delle iniziative idonee e ammissibili a finanziamento nonché di stabilire l'entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

Nel rispetto dei criteri generali di valutazione di merito indicati al paragrafo 3.2 ed al paragrafo 3.2.1., gli uffici regionali attribuiranno un punteggio variabile tra 0 e 4 in relazione al “*grado di corrispondenza/soddisfacimento*” del progetto con il parametro considerato.

Operativamente l'assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente modalità:

- punteggio 0, attribuito nei casi in cui il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato insufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente;
- punteggio 1, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato sufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti;

⁶ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata nel merito.

- punteggio 2, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato discreto: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente e accettabile;
- punteggio 3, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato buono: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente;
- punteggio 4, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato ottimo: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi e alle finalità del presente documento.

Come precedentemente indicato, la **graduatoria di idoneità finale** è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio eventualmente sommato al punteggio di priorità di cui al precedente paragrafo 3.2.1.

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza tramite P.E.C. .

Le graduatorie relative alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo nel rispetto dei termini fissati con D.G.R. n. 23 – 739 del 7.10.2010 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

Il termine per l'inizio dei lavori sarà stabilito con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria.

Eventuali proroghe del termine di inizio lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario e per un **periodo massimo di dodici mesi**.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i tempi per la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute.

Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse con determina dirigenziale unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

3.9 Realizzazione degli interventi

Successivamente alla comunicazione di ammissibilità a contributo da parte della Regione Piemonte, Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, il Legale Rappresentante dovrà confermare formalmente l'accettazione del contributo attraverso la sottoscrizione di un apposito “**atto di accettazione**” secondo le modalità e i tempi stabiliti.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme a quanto indicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e della successiva accettazione del contributo. Variazioni sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri dell'iniziativa e delle relative spese ammesse a contributo, comporteranno la revoca del contributo stesso.

Qualsiasi altra variante del progetto anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte qualunque variante. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito **entro 60 giorni**.

L'eventuale incremento del costo totale dell'intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo assegnato.

I soggetti pubblici beneficiari, dovranno presentare, insieme alla comunicazione di inizio lavori o da una autocertificazione attestante l'avvenuto inizio, anche il progetto esecutivo nonché comunicare l'esito della gara d'appalto e il relativo importo di aggiudicazione.

L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario agli uffici regionali.

3.10 Erogazione dei contributi

3.10.1 Soggetti pubblici

I contributi concessi per la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti pubblici saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori;
- 40% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto il 50% della spesa ammessa a contributo;
- 10% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.

3.10.2 Altri soggetti

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti beneficiari diversi dagli Enti Pubblici, saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, o in alternativa, 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori, previa presentazione di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto;
- il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.
- Il 100% del contributo, in forma di anticipo, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione del progetto, stabilito al momento della concessione del contributo, gli uffici regionali, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un'unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.

La Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate. Tuttavia, l'importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario - poi divenuto inadempiente - documenti la realizzazione di almeno una parte funzionale dell'iniziativa approvata.

3.11 Struttura di supporto

Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria B, la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello

Sport potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali e da professionisti esterni esperti nella normativa vigente per gli impianti a fune.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di erogazione del contributo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 ed eventuali successive integrazioni e modifiche “*Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione controllo codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2015*”.

AIUTI DI STATO:

I contributi previsti dal presente documento per il sostegno delle spese di categoria B, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

Allegato B



Assessorato al Turismo

**Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport**

Settore Offerta Turistica e Sportiva

LEGGE REGIONALE del 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.

*“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani
invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”*

**GRANDI STAZIONI:
CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI**

Finalità ed obiettivi

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nella Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*”, si propone di sostenere la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a fondo perduto erogati - secondo le modalità di seguito illustrate e nel rispetto di quanto disposto dal Titolo II, Capo III - nelle aree sciabili e di sviluppo montano definite ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.

Soggetti Beneficiari

I contributi previsti sono destinati - ai sensi dell’art. 45 della legge - agli Enti Pubblici, alle Imprese ed agli Enti senza scopo di lucro che siano proprietari o gestori di impianti a fune e piste da sci nell’ambito delle stazioni non aventi le caratteristiche previste all’art. 38.

Ai sensi dell’art. 7, comma 5 la presentazione della domanda di classificazione delle piste costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti anche se il Comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile ai sensi dell’art. 5 della legge stessa.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., sostiene:

1. Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (v. Parte Prima), ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;
2. Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (v. Parte Seconda), ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell’art. 42, comma 4, dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 44, comma 2 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono stati istituiti, con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, tre distinti Fondi per la gestione delle agevolazioni concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, così denominati:

1. “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” per il sostegno delle spese di categoria A come individuate all’art. 42;

2. “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica” per il sostegno delle spese di categoria B come individuate all’art. 43;
3. “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili e di sviluppo montano” per il sostegno delle spese di categoria C come individuate all’art. 44

Suddivisione delle risorse economiche

Con il presente documento viene stabilito, in continuità con quanto già avvenuto nelle precedenti annualità di programmazione, che l’importo complessivo di risorse disponibili venga così suddiviso:

- X) Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano”;
- XI) Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano”.

A) Le risorse destinate al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano” (90% dell’importo complessivo come indicato al punto X), di cui all’ art. 42, comma 4, sono suddivise nel modo seguente:

- a) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex art. 38* e Grandi Stazioni) per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo **sci da discesa**. La suddivisione dell’importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:
 - Il 70% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal presente documento denominato “Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi” di cui all’Allegato B;
 - Il 30% è destinato, invece, al sostegno del documento denominato “Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi” di cui all’Allegato A.
- b) Il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo **sci di fondo**.

B) Le risorse destinate al *Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano* (10% dell’importo complessivo come indicato al punto XI), di cui all’ art. 44, comma 2 ed alla Parte Seconda dell’Allegato A, sono destinate interamente al sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni.

Gli importi destinati ai citati “Fondi” possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Il terzo ed ultimo Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3 ed alla Parte Seconda del presente Allegato B è destinato, invece, al sostegno degli interventi per la realizzazione o il miglioramento del patrimonio impiantistico delle stazioni.

Parte Prima

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

CATEGORIA A

1.1 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **20%** dell'importo complessivo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano”, per l'assegnazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute, nel corso della stagione sciistica di riferimento, per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) e di seguito riportate:

- Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- Posa della segnaletica;
- Posa delle protezioni;
- Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- Materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- Spietramenti.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

Per “costi del personale” si intendono quelli relativi all'attività/prestazione svolta e - nel caso dei lavoratori dipendenti - documentata da cedolini paga con specifica attestazione del Consulente del Lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL).

Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento se non inerente l'attività di soccorso/sicurezza.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell'Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell'azienda iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

Le modalità e la documentazione per la rendicontazione verrà stabilita con successivo provvedimento dirigenziale ma dovrà obbligatoriamente comprendere, per il personale dipendente, un prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del Lavoro ed i time sheets delle persone impiegate nelle singole attività.

La quota di contributo relativo alla messa in sicurezza delle piste viene assegnata a fronte del totale della lunghezza di ciascuna pista di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2009 e s.m.i. gestita e classificata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, rettificata da due coefficienti: uno in funzione della difficoltà della pista stessa ed uno in funzione della sua ubicazione in quota. I coefficienti di difficoltà assegnati sono: 30 per le piste blu, 40 per piste rosse e 60 per piste nere; i coefficienti di quota assegnati sono: 1 per piste blu e rosse sotto i 2.500 m di quota, 2 per piste nere sotto i 2.000 m di quota e 5 per le piste superiori alle predette quote.¹

Ad ogni km di lunghezza delle piste di ogni stazione, rettificata dai suddetti coefficienti, verrà assegnato l'importo forfetario onnicomprensivo di tutte le spese di €120.00

In attuazione all'art. 46, comma 1, lett. a), il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% delle spese così calcolate.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla "Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste" istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia ancora stata classificata, al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste già oggetto di perizia dichiarate nei bandi precedenti che non siano state modificate.

Qualora vengano accertate difformità tra l'atto finale di classificazione e la certificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

¹ Le piste vengono suddivise secondo il loro grado di difficoltà secondo quanto disposto all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 2/09 s.m.i .

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente documento destina, il restante **80%** del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*", al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% (v. art. 46, comma 1, lett. b), relativo alle spese dichiarate per la produzione di neve programmata². Il contributo viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento in dotazione al richiedente, sottostanti le piste da sci e dotate di pozzetti, rettificata in incremento del 5%.

Si assumono a conteggio le sole tubazioni fisse sottostanti le piste da sci dotate di pozzetti per l'innervamento. Sono escluse le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua. Nel caso in cui le tubazioni siano più lunghe della lunghezza dichiarata della pista servita dalle stesse si assume a conteggio la lunghezza della pista stessa.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari ad €2.30 al mc di neve.

Per quanto concerne la lunghezza della linee di innevamento, il beneficiario potrà presentare la certificazione della lunghezza, espressa in metri lineari, a cui dovrà seguire una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.

La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste già oggetto di perizia dichiarate nei bandi precedenti che non siano state modificate.

Qualora vengano accertate difformità tra la perizia giurata e la certificazione presentata, si procederà ai necessari congruamenti economici sulle agevolazioni concesse.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del

² Tali spese, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.

Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva , Via Bertola, 34 - TORINO, indirizzo P.E.C. culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it .

1.2 Criteri generali di valutazione

Le candidature presentate ai sensi del presente documento relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di verifica nei termini che seguono:

1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dall'art. 45 della normativa;
3. Rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
5. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione.

Saranno giudicate “*non ammissibili*” le candidature che a seguito della verifica risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti;
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.³

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo nel rispetto dei termini fissati con D.G.R. n. 23 – 739 del 7.10.2010 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

³ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

Il contributo concesso per le spese relative alla produzione di neve programmata sia per le piste di fondo sia per le piste di discesa, di cui al presente documento, NON E' CUMULABILE con ulteriori benefici ricevuti per le medesime piste nella medesima stagione sciistica.

1.3 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta, dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate e una relazione che analizzi i risultati conseguiti.

1.4 Piano finanziario

Il presente documento ha un carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

1.5 Presentazione delle candidature

La modulistica per la presentazione delle domande di contributo sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del presente documento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) .

Le domande devono essere trasmesse, **entro 60 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R., a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

1. Esclusivamente file in formato pdf;
2. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
3. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

I soggetti beneficiari, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo di cui alle spese previste al paragrafo 1.1 a valere sulle stesse piste e nella stessa stagione sciistica di competenza.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

1.6 Liquidazione dei contributi

I contributi concessi a sostegno delle spese di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività previste non siano state realizzate in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di erogazione del contributo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 ed eventuali successive integrazioni e modifiche *“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione controllo codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2015”*.

AIUTI DI STATO:

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.

Parte Seconda

Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica

CATEGORIA B

2.1 Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica – SCI DA DISCESA E SCI DA FONDO

La Regione Piemonte, al fine di salvaguardare, migliorare ed aumentare il patrimonio impiantistico regionale, destina l' **80%** del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano ed offerta turistica” al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante **20%** del “Fondo” per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- Sostituzione funi degli impianti di risalita;
- Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, paesaggistico, ambientale ed energetico o potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- Altri investimenti (purché non riconducibili alla gestione ordinaria) coerenti con le finalità della legge regionale e del presente documento che alla legge stessa da attuazione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo che si riferiscono alla Categoria B dovranno descrivere, i seguenti elementi:

- a) un quadro conoscitivo generale** che consenta un inquadramento complessivo dell'opera e che tenga conto dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento;
- b) una valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell'offerta** dei beni e dei servizi turistico-sportivi prodotti all'interno dell'area interessata dall'iniziativa: occorre descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della **domanda** di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare con l'intervento proposto. Per quanto riguarda l'**offerta** dei beni e dei servizi riferibili direttamente all'opera studiata, bisogna fare riferimento all'offerta attuale nel bacino di utenza individuando gli eventuali “concorrenti”. Dopo la descrizione della domanda e dell'offerta è possibile redigere un bilancio domanda-offerta e, quindi, indicare la stima (di massima) dei potenziali utenti. E' anche utile fornire eventuali alternative sotto il profilo tecnico-funzionale, localizzativo gestionale ecc. L'inesistenza di alternative all'intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata;

- c) **una valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi:** tutte le opere – sebbene con diverso grado di complessità – necessitano di un’attività di gestione nella fase di regime, dalla sola attività di manutenzione dell’opera a quella di gestione di sistemi complessi. La relazione descrittiva deve dunque porre una particolare attenzione nell’individuare il sistema più efficiente di gestione dell’opera;
- d) **una valutazione della convenienza economica e sociale** che analizzi sinteticamente i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) per la collettività connessi alla realizzazione dell’opera;
- e) **una analisi dettagliata della sostenibilità dei costi e della copertura finanziaria:** il bilancio domanda-offerta precedentemente esaminato, assume un’importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell’investimento.

Oltre alla relazione descrittiva contenente gli elementi precedentemente elencati, le proposte progettuali dovranno essere corredate dagli elaborati di dettaglio tecnico e progettuale necessari alla realizzazione e all’eventuale finanziamento.

Fatto salvo il caso della mera sostituzione funi, tutti i progetti - in proporzione al grado di complessità - dovranno essere corredate da uno specifico “*piano di gestione*” che potrà anche essere ricompreso in specifico capitolo della succitata relazione descrittiva. All’interno del piano occorrerà descrivere il modello di gestione previsto individuandone normativa, soggetti, modalità, attività ecc., nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l’intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza nella fattibilità finanziaria.

Il piano di gestione, inoltre, dovrà prevedere – relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita – una ipotesi sui passaggi successivi all’investimento rapportata ai passaggi attualmente registrati.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario. Nei casi di “*project financing*” o “*appalti in concessione*”, ex D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, dovrà essere dimostrata la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto finanziato e del costo, regolarmente contabilizzato in conformità alla sopra citata normativa, sostenuto dal concessionario.

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, il livello di elaborazione dei progetti predisposti dai soggetti pubblici è quello di “*progettazione preliminare*” ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. Nel caso degli altri soggetti beneficiari il livello di progettazione richiesto è assimilato, in termini di dettaglio progettuale, a quello di “*progettazione preliminare*” previsto per i soggetti pubblici.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento dovrà essere adottata la procedura pubblica anche per gli altri Enti indipendentemente dal costo dell'opera oggetto di intervento.

Si sottolinea, inoltre, ai fini dell'ammissibilità al contributo_ che, salvo il caso della sostituzione di funi degli impianti di risalita, i lavori relativi al progetto NON DEVONO ESSERE INIZIATI PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.

2.2 Criteri generali di valutazione

La valutazione delle candidature ai fini dell'idoneità e dell'ammissibilità al finanziamento avverrà mediante i seguenti criteri di valutazione:

- completezza dell'analisi del contesto locale (esame dei punti di forza e dei punti di debolezza in relazione ai problemi e alle potenzialità turistiche della località);
- validità dell'analisi della domanda e dell'offerta turistico-sportiva;
- completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti le ipotesi considerate;
- fattibilità dell'ipotesi progettuale in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria (sia nella fase di investimento, sia nella fase gestionale)
- Qualità complessiva del progetto;
- Sostenibilità ambientale e socio economica della proposta progettuale.

Nel rispetto dei criteri di valutazione indicati, la Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, attribuirà a ciascuno di essi un punteggio al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti.

I progetti presentati dovranno raggiungere il **punteggio minimo** pari a 6 affinché possano essere ammissibili a contributo.

Pertanto, i progetti che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati non raggiungano la soglia minima stabilita saranno giudicati **non ammissibili** e, quindi, non finanziati.

La **graduatoria di idoneità finale** è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio sommato all'eventuale punteggio di priorità, come di seguito indicato (v. paragrafo 2.2.1).

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza tramite P.E.C. .

2.2.1 Priorità

Tra le tipologie di intervento precedentemente elencate, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, verrà considerata prioritaria (e pertanto in sede istruttoria verrà assegnato un punteggio aggiuntivo) la realizzazione di progetti che abbiano le seguenti caratteristiche:

Sostituzione funi, revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza vita tecnica di impianti la cui chiusura comprometta l'efficienza dell'intera stazione

punti 12

Revisione generale (anche nel caso di proroga della vita tecnica) o sostituzione per scadenza di vita tecnica di altri impianti di risalita

punti 10

Ottimizzazione, miglioramento qualitativo o ampliamento degli impianti di innevamento programmato

punti 7

2.3 Entità dei contributi

Per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, la Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, concederà:

- a. Contributo in conto capitale, a favore delle **stazioni di interesse locale**, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di €400.000,00 per la realizzazione dei progetti proposti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad €25.000,00;
- b. Contributo in conto capitale, a favore delle **stazioni non locali**, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00. Il contributo massimo concedibile è pari ad €200.000,00, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Esclusivamente per gli Enti Pubblici che presentano domanda di contributo per gli interventi rientranti nella Categoria B, le spese tecniche sono ammesse a contributo solo se riferite ad

incarichi assegnati all'esterno dell'Ente beneficiario e nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'investimento.

Il contributo che viene concesso ai soggetti beneficiari **NON E' CUMULABILE** con altri contributi eventualmente richiesti ed ottenuti sul medesimo intervento, pena la revoca del contributo stesso da parte della Regione Piemonte.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 TORINO, indirizzo P.E.C. : culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it

2.4 Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

2.5 Piano finanziario

Il presente documento ha un carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

2.6 Azioni di comunicazione

I beneficiari dovranno, infine, assicurare la piena visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni di comunicazione relative al progetto di cui al presente bando con espressa citazione del sostegno regionale ottenuto.

2.7 Presentazione delle candidature

La modulistica per la presentazione delle domande di contributo sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all'approvazione del presente documento e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Le domande devono essere trasmesse, **entro 60 giorni** dalla pubblicazione sul B.U.R., a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (P.E.C.), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e della circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 1, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta: culturaturismosport@cert.regione.piemonte.it.

Farà fede la data di ricevimento dell'istanza all'indirizzo di posta dell'amministrazione regionale.

Le istanze inviate tramite P.E.C. dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente:

4. Esclusivamente file in formato pdf;
5. File aventi singolarmente una dimensione non superiore ai 2 MB;
6. Sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.lgs. n. 82/2005) in conformità alle seguenti disposizioni:
 - Che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato;
 - Che le firme siano valide al momento della ricezione.

L'invio tramite P.E.C. assolve contemporaneamente alla necessità di sicurezza della trasmissione, certezza della data di ricezione e garanzia di integrità del contenuto inviato.

I beneficiari dei contributi di cui al presente documento, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell'intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.

Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per il medesimo impianto nell'ambito dello stesso bando.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

2.8 Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità

Le candidature saranno oggetto di:

- *verifica formale;*
- *valutazione di merito.*

2.8.1 Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo formale, nei termini che seguono:

- a. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
- b. Soggetto beneficiario previsto dall'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;

- c. Rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
- d. Tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
- e. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;

Saranno giudicate “**non ammissibili**” le candidature che, a seguito della verifica preliminare, risulteranno:

1. Presentate oltre il termine stabilito;
2. Non complete dei documenti richiesti;
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata nel merito⁴.

2.8.2 Valutazione di merito

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo concernenti le tipologie di intervento rientranti nella Categoria B, saranno valutate mediante un metodo di valutazione “*a punteggio*” che permetterà di formulare le graduatorie delle iniziative idonee e ammissibili a finanziamento nonché di stabilire l'entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

Nel rispetto dei criteri generali di valutazione di merito indicati al paragrafo 2.2 ed al paragrafo 2.2.1., gli uffici regionali attribuiranno un punteggio variabile tra 0 e 4 in relazione al “*grado di corrispondenza/soddisfacimento*” del progetto con il parametro considerato.

Operativamente l'assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente modalità:

- punteggio 0, attribuito nei casi in cui il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato insufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente;
- punteggio 1, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato sufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti;

⁴ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata nel merito.

- punteggio 2, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato discreto: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente e accettabile;
- punteggio 3, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato buono: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente;
- punteggio 4, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato ottimo: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi e alle finalità del presente documento.

Come precedentemente indicato, la **graduatoria di idoneità finale** è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio eventualmente sommato al punteggio di priorità di cui al precedente paragrafo 2.2.1.

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza tramite P.E.C. .

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo nel rispetto dei termini fissati con D.G.R. n. 23 – 739 del 7.10.2010 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

Il termine per l'inizio dei lavori sarà stabilito con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria.

Eventuali proroghe del termine di inizio lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario e per un **periodo massimo di dodici mesi**.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i tempi per la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute.

Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse con determina dirigenziale unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

2.9 Realizzazione degli interventi

Successivamente alla comunicazione di ammissibilità a contributo da parte della Regione Piemonte, Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, il Legale Rappresentante dovrà confermare formalmente l'accettazione del contributo attraverso la sottoscrizione di un apposito “**atto di accettazione**” secondo le modalità e i tempi stabiliti.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme a quanto indicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e della successiva accettazione del contributo. Variazioni sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri dell'iniziativa e delle relative spese ammesse a contributo, comporteranno la revoca del contributo stesso.

Qualsiasi altra variante del progetto anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte qualunque variante. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito **entro 60 giorni**.

L'eventuale incremento del costo totale dell'intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo assegnato.

I soggetti pubblici beneficiari, dovranno presentare, insieme alla comunicazione di inizio lavori o da una autocertificazione attestante l'avvenuto inizio, anche il progetto esecutivo nonché comunicare l'esito della gara d'appalto e il relativo importo di aggiudicazione.

L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario agli uffici regionali.

2.10 Erogazione dei contributi

2.10.1 Soggetti pubblici

I contributi concessi per la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti pubblici saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori;
- 40% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto il 50% della spesa ammessa a contributo;
- 10% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.

2.10.2 Altri soggetti

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti beneficiari diversi dagli Enti Pubblici, saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, o in alternativa, 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori, previa presentazione di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto;
- il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.
- Il 100% del contributo, in forma di anticipo, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione del progetto, stabilito al momento della concessione del contributo, gli uffici regionali, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un'unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.

La Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate. Tuttavia, l'importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario - poi divenuto inadempiente - documenti la realizzazione di almeno una parte funzionale dell'iniziativa approvata.

2.11 Struttura di supporto

Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria B, la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello

Sport potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali e da professionisti esterni esperti nella normativa vigente per gli impianti a fune.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di erogazione del contributo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 115 – 1872 del 20.07.2015 ed eventuali successive integrazioni e modifiche *“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione controllo codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2015”*.

AIUTI DI STATO:

I contributi previsti dal presente documento per il sostegno delle spese di categoria B, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *“de minimis”* pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.